

**CIRCOLARE N. 16**

Ministero
dell'Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO – UFF. II

Alle Amministrazioni Centrali
dello Stato
- Uffici Legislativi
- Uffici di Gabinetto
- Organismi Indipendenti
di Valutazione della
performance

Allegati: 3

LORO SEDI

Agli Uffici Centrali del Bilancio

LORO SEDI

OGGETTO: Nota illustrativa sulle leggi pluriennali di spesa di carattere non permanente – adempimenti previsti dall'art. 10-bis della Legge n. 196 del 2009 e successive modificazioni.

Premessa

L'articolo 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196 descrive i contenuti della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (NADEF) da presentare alle Camere entro il 27 settembre di ogni anno. La NADEF riporta l'eventuale aggiornamento degli obiettivi programmatici di politica economica nonché delle previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica per l'anno in corso, gli obiettivi di saldo netto da finanziare e di saldo di cassa del settore statale, le osservazioni e le eventuali modifiche ed integrazioni del DEF in relazione alle raccomandazioni del Consiglio dell'Unione europea e i principali ambiti di intervento della manovra per il triennio successivo. Ai sensi del terzo comma dell'articolo 10-bis la NADEF è inoltre correlata dalla nota illustrativa sulle leggi pluriennali di spesa in conto capitale di carattere non permanente.

Il D.Lgs 12 settembre 2018 n. 116, "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, in materia di completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196" è intervenuto operando una profonda revisione del contenuto della nota illustrativa.

In particolare **le nuove disposizioni di legge non richiedono più la predisposizione delle “relazioni programmatiche sulle spese di investimento per ciascuna missione di spesa” né delle “relazioni sullo stato di attuazione delle relative leggi pluriennali”** mentre specificano nel dettaglio le informazioni minime che la nota illustrativa sulle leggi pluriennali di spesa deve riportare, in quadri contabili articolati per autorizzazione, missione e programma. Inoltre, con l'obiettivo di ottimizzare la qualità delle informazioni prospettate e di snellire le attività a carico delle amministrazioni coinvolte nel processo di rilevazione, **le informazioni contabili verranno rese direttamente disponibili dalla Ragioneria Generale dello Stato** sulla base dei dati presenti nei sistemi informativi della stessa RGS.

Conseguentemente **il processo di rilevazione delle informazioni, disciplinato dalla presente circolare, risulta notevolmente semplificato rispetto al passato.** Tutte le informazioni contabili individuate dalla normativa di riferimento sopra richiamata, organizzate per ciascuna legge pluriennale di carattere in conto capitale non permanente, saranno rese disponibili e consultabili per le amministrazioni coinvolte dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato Generale del Bilancio (IGB) in ambiente Data Warehouse RGS, sul nuovo applicativo NILPS (Nota Illustrativa sulle Leggi Pluriennali di Spesa), accessibile all'indirizzo <http://portaledwrgs.tesoro.it> tramite credenziali riservate.

Le amministrazioni potranno quindi concentrare la propria attività nella compilazione della rilevazione delle informazioni di carattere qualitativo di cui al paragrafo 5 della presente circolare.

1. Dominio di analisi

Il dominio di analisi della nota illustrativa è circoscritto alle **autorizzazioni di spesa pluriennali** di carattere non permanente relative a **spese di investimento**.

Per **spese di investimento** si intendono tutte le spese finalizzate ad incrementare lo stock di capitale fisico o tecnologico a disposizione dell'Amministrazione la cui utilità non si esaurisce nel corso di un solo esercizio finanziario; da questo punto di vista la spesa comprende anche eventuali oneri di parte corrente imprescindibilmente connessi alle spese di investimento (come ad esempio interessi su rate di ammortamento di eventuali mutui).

Nel bilancio dello Stato le spese di investimento, così definite, sono classificate prevalentemente nelle seguenti categorie economiche del titolo II: da 21 a 26 (investimenti fissi lordi, contributi agli investimenti e altri trasferimenti in conto capitale) e 31 (acquisizione di attività finanziarie). In alcuni casi tali spese possono essere classificate anche nella categoria 61 - rimborso passività finanziarie (titolo III), laddove riferibili ad autorizzazioni pluriennali di spesa destinate al rimborso di mutui per investimenti. Le uniche spese di parte corrente (titolo I) che rientrano nel dominio di analisi sono rappresentate, come già anticipato, da eventuali spese per il pagamento di interessi (categoria 9 – interessi passivi e redditi da capitale) connessi a prestiti per il finanziamento di spese di investimento come sopra specificate. Sono, invece, escluse le spese in conto capitale (titolo II) per acquisto di beni e servizi dedicati esclusivamente al funzionamento dell'Amministrazione (come ad esempio mobilio e arredo per gli uffici; attrezzature informatiche hardware e software per gli uffici, non dedicate all'erogazione di particolari servizi).

Le **autorizzazioni di spesa pluriennali** rientranti nel dominio di analisi sono le autorizzazioni di spesa che dispiegano i propri effetti in un intervallo temporale superiore all'anno, riconducibili alle seguenti tipologie:

- *Leggi pluriennali di spesa (LPS)*
- *Contributi pluriennali (CONTR).*

Rientrano fra le **leggi pluriennali di spesa (LPS)** le autorizzazioni pluriennali per le quali la norma definisce l'onere complessivo e la sua ripartizione nei vari anni.

Sono definiti **contributi pluriennali (CONTR)** quelle autorizzazioni di spesa pluriennali caratterizzate da un importo annuale costante, un periodo di durata pluriennale (di norma non inferiore a dieci anni), per le quali la norma prevede la possibilità di attualizzazione con riconduzione ad un piano di ammortamento.

Si precisa che costituiranno oggetto di analisi anche le nuove autorizzazioni di spesa attivate dalla data del 31/03/2018 (ultimo aggiornamento della precedente rilevazione), fino alla data del **15/06/2019**.

2. Gli strumenti di flessibilità di bilancio dedicati alle autorizzazioni pluriennali di spesa

Il D.Lgs 12 settembre 2018 n. 116 ha introdotto significative riformulazioni sui commi 1 e 2 dell'art. 30 della L. 196/2009, che riguardano la gestione e le facoltà di flessibilità relative alle autorizzazioni di spesa in conto capitale a carattere non permanente:

- 1. Le leggi pluriennali di spesa in conto capitale quantificano la spesa complessiva e le quote di competenza attribuite a ciascun anno interessato. Le amministrazioni centrali dello Stato possono assumere impegni nei limiti dell'intera somma indicata dalle predette leggi mentre i relativi pagamenti devono essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio.*
- 2. Con la seconda sezione del disegno di legge di bilancio, in relazione a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti possono essere disposte, nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica, le seguenti rimodulazioni:*
 - a) la rimodulazione, ai sensi dell'articolo 23, comma 1-ter, delle quote annuali delle autorizzazioni pluriennali di spesa, fermo restando l'ammontare complessivo degli stanziamenti autorizzati dalla legge o, nel caso di spese a carattere permanente, di quelli autorizzati dalla legge nel triennio di riferimento del bilancio di previsione;*
 - b) la reiscrizione nella competenza degli esercizi successivi delle somme non impegnate alla chiusura dell'esercizio relative ad autorizzazioni di spesa in conto capitale a carattere non permanente.*

Si fa qui riferimento a quegli **strumenti di flessibilità dedicati alle autorizzazioni pluriennali di spesa in conto capitale di carattere non permanente, esercitabili in fase di formazione delle previsioni di bilancio a legislazione vigente** (seconda sezione del disegno di legge di bilancio):

- rimodulazione orizzontale all'interno del triennio degli stanziamenti delle leggi pluriennali di spesa (facoltà questa consentita anche per le leggi pluriennali di spesa in conto capitale permanenti);
- reiscrizione delle somme non impegnate alla chiusura dell'esercizio – previa loro cancellazione dal bilancio – nella competenza degli esercizi successivi (facoltà consentita

solo per le leggi pluriennali di spesa in conto capitale non permanenti), così come anche dettagliato dal comma 3 dell'art. 34-bis della legge n. 196/2009.

Il comma 3 dell'art. 34-bis della legge 196/2009, disciplina la conservazione degli stanziamenti non impegnati e la conservazione dei residui di stanziamento delle medesime leggi pluriennali, nonché la loro modalità di accertamento.

In particolare, gli stanziamenti derivanti da autorizzazioni di spese pluriennali in conto capitale non aventi carattere permanente e non impegnati alla chiusura dell'esercizio possono essere conservati quali residui di stanziamento o, in alternativa e previa dichiarazione di cancellazione da presentare in allegato ai decreti di accertamento residui (DAR), proposti come risorse da riscrivere con il disegno di legge di bilancio nella competenza degli esercizi successivi a quello del giudizio di parificazione della Corte dei conti, in relazione a quanto riportato nel piano finanziario dei pagamenti (esercitando la richiamata facoltà prevista dalla lettera b) del comma 2 dell'articolo 30 della legge n. 196/2009). Delle proposte di rimodulazione degli stanziamenti sopra menzionati, dovrà essere data evidenza in apposito allegato al disegno di legge di bilancio.

Similmente, anche per le somme residue originate da spese pluriennali in conto capitale non a carattere permanente, provenienti da esercizi precedenti a quello di consuntivazione (residui di lettera F), la disciplina dell'art. 34-ter, comma 1 prevede, la facoltà per le amministrazioni, da esercitarsi in sede di predisposizione del decreto di accertamento dei residui, di provvedere alla loro eliminazione dal conto dei residui di stanziamento e successivamente iscriverle, dopo il giudizio di parificazione della Corte dei conti, nella competenza dei bilanci futuri in relazione a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti, ai sensi dell'art. 30, comma 2, lettera b), della legge n. 196/2009.

Preme infine ricordare che il D.Lgs 12 settembre 2018 n. 116, intervenendo sull'articolo 23 della legge 196/2009 ha disposto che le suddette forme di flessibilità devono essere esercitate in relazione a quanto previsto dal cronoprogramma dei pagamenti.

Le autorizzazioni pluriennali di spesa di cui si da conto nella nota illustrativa sulle leggi pluriennali di spesa allegata alla NADEF, costituiscono, dunque, il riferimento normativo per l'esercizio delle facoltà appena illustrate.

3. I Quadri Contabili (QC)

A norma del già citato art. 10-bis comma 3, la nota illustrativa riporta, distintamente per missione e programma i quadri contabili in cui per ciascuna autorizzazione pluriennale di spesa devono essere esposte le seguenti informazioni:

- scadenza dell'autorizzazione;
- onere complessivo;
- eventuali autorizzazioni rifinanzianti o definanzianti;
- somme complessivamente stanziare;
- somme complessivamente impegnate;
- somme complessivamente erogate;
- residui passivi;
- la programmazione finanziaria di ciascuna legge, tenendo conto degli impegni pluriennali ad esigibilità (IPE) assunti ai sensi dell'articolo 34, comma 2 della legge n.196/2009 e del piano finanziario dei pagamenti di cui all'articolo 34, comma 7.

Come anticipato in premessa, il QC di ciascuna autorizzazione pluriennale di spesa sarà compilato direttamente dalla RGS e non potrà essere autonomamente modificato dalle amministrazioni: si ritiene infatti che ciò di norma non dovrà essere necessario dal momento che, come sottolineato in precedenza, i dati dei QC sono tutti estratti dai sistemi informativi della RGS. La struttura del quadro contabile, come di seguito descritta, sarà la medesima sia per le leggi pluriennali di spesa (LPS) che per i Contributi pluriennali ai quali, conformemente all'articolo 10-bis, comma 3 della legge 196/2009 sarà dedicata apposita sezione della nota illustrativa di cui alla presente circolare. Ciascuna amministrazione avrà l'onere di verificare la congruità dei dati contabili prospettati, segnalando eventuali discordanze al coesistente Ufficio Centrale del Bilancio nelle modalità descritte nel successivo paragrafo 6.

I QC di ciascuna legge pluriennale sono introdotti dai dati anagrafici dell'autorizzazione di spesa, dai dati anagrafici di ciascun capitolo/pg di spesa collegato all'autorizzazione e alle autorizzazioni di spesa collegate, in cui vengono indicate le eventuali norme rifinanzianti e definanzianti.

Si fa presente che i QC afferiscono esclusivamente alle autorizzazioni "base" e che nella sezione contabile *Stanziamenti di bilancio* confluiscono sia gli importi afferenti l'autorizzazione base e sia quelli relativi alle eventuali autorizzazioni di spesa collegate che la rifinanziano o la

definanziano.

Di seguito si espone il contenuto delle quattro sezioni del QC:

a) **Stanziamanti di bilancio:**

In tale sezione sono evidenziati gli stanziamenti iscritti in bilancio afferenti all'autorizzazione pluriennale oggetto di analisi, ricostruendone la "storia contabile" fino al momento della rilevazione oggetto della presente circolare. A partire dalle risultanze contabili della precedente rilevazione, (*Situazione finale della precedente rilevazione*) o, per le nuove autorizzazioni, dai relativi stanziamenti iniziali (*Situazione iniziale della nuova autorizzazione*); vengono riportate le eventuali *variazioni in gestione 2018* (periodo che intercorre tra l'estrazione dei dati già esposti sulla nota illustrativa 2018 – ossia 31/03/2018 – ed il 31/12/2018); a queste si aggiungono gli effetti apportati alla legislazione vigente dalla manovra di sezione I e II della Legge di Bilancio (*Effetti finanziari della LB 2019-2021*) e le variazioni avvenute nel corso della gestione 2019 per effetto di eventuali norme rifinanzianti o definanzianti (*Variazioni in gestione 2019 dal 1/1/2019 fino alla data del 30/6/2019*). Infine, la sezione contabile riepiloga tutti gli *Stanziamanti di bilancio alla data del 15 /6/2019*, come risultante finale di tutti gli importi sopra riportati.

Si ribadisce che la sottosezione *Situazione iniziale della nuova autorizzazione* è **dedicata solo alle autorizzazioni attivate tra data del 31/03/2018 ed il 15/06/2019.**

In ragione del fatto che la nuova impostazione del quadro contabile è più analitica e articolata del passato, anche in virtù delle più recenti riforme intervenute negli ultimi anni sulla struttura del bilancio di previsione e sulla gestione del bilancio, non risulta sempre possibile – per questa prima rilevazione effettuata secondo la rinnovata normativa – ricostruire a ritroso il complesso delle informazioni, specie per le autorizzazioni di spesa attivate da una molteplicità di esercizi finanziari. Per questo motivo si segnala che alcuni dati dei quadri contabili sono disponibili solo per le autorizzazioni di spesa più recenti; si fa riferimento, in particolare ai campi denominati “Onere complessivo iniziale”, “Effetti precedenti LB” e “Variazioni gestioni precedenti” della sezione “Situazione pregressa”

b) **Programmazione finanziaria:**

In questa sezione contabile, conformemente al dettato normativo, si intende esporre il

profilo finanziario programmato dall'amministrazione in relazione alla gestione delle risorse. Le informazioni qui riportate saranno estratte dal piano finanziario dei pagamenti di cui all'art. 23, comma 1-ter, della legge 196/2009, **aggiornato alla data del 15/06/2019**.

Al fine di permettere la pubblicazione sulla Nota illustrativa di informazioni il più possibile aggiornate, entro la medesima data del 15/06/2019 tutti i dirigenti responsabili dei capitoli collegati ad autorizzazioni di spesa pluriennale di carattere non permanente, dovranno verificare ed eventualmente adeguare la programmazione finanziaria riportata nel piano finanziario dei pagamenti.

c) Gestione finanziaria:

Tale sezione riporta, per ciascuna autorizzazione di legge pluriennale non permanente, i seguenti dati afferenti la gestione delle risorse, come registrati sulle scritture contabili alla data di apertura della rilevazione: le *Somme impegnate fino alla data del 15/06/2019*; i *Pagamenti disposti fino alla data del 15/06/2019* (compresi i pagamenti afferenti le reiscrizioni in bilancio di impegni perenti), un riepilogo di tutte le *Economie* effettuate a valere sugli stanziamenti e su tutti i residui di bilancio e perenti ed infine, un dato riepilogativo delle eventuali *Eccedenze* di spesa.

d) Residui passivi di bilancio e perenti:

Questa sezione riporta, la consistenza dello stock dei residui di bilancio all'inizio ed alla fine dell'esercizio in consuntivazione 2018, distintamente per *Residui di stanziamento (lettera F)*, *Residui propri (altre lettere)*, *Residui passivi perenti* iscritti nel Conto del Patrimonio.

In fase di infasamento dei dati contabili, per una corretta compilazione dei QC limitatamente alla presenza su un medesimo piano gestionale (PG) di una molteplicità di autorizzazioni di spesa, i referenti di UCB e CDR, come indicato nel successivo paragrafo 6, potranno essere contattati per fornire supporto.

4. La Rilevazione Qualitativa (RQ)

Come già anticipato, la nuova formulazione dell'articolo 10-bis della legge 196/2009 introdotta dal D.Lgs 116/2018, non richiede più alle amministrazioni la produzione delle “Relazioni programmatiche sulle spese di investimento per ciascuna missione di spesa” né delle “Relazioni sullo stato di attuazione delle relative leggi pluriennali”. Tuttavia, per una più esaustiva ed adeguata analisi dello stato di attuazione delle autorizzazioni di spesa pluriennale occorre integrare le informazioni prettamente contabili riportate sui QC con quelle di carattere qualitativo afferenti alle finalità delle risorse ed allo stato di attuazione degli interventi programmati. Pertanto, per ciascuna legge pluriennale le amministrazioni dovranno compilare, sul nuovo applicativo NILPS, un sintetico questionario dal quale è possibile rilevare le seguenti informazioni:

- **Scopo della legge**, come desumibile dal testo dell'autorizzazione e da eventuali provvedimenti attuativi;
- **Attività finanziate**, ovvero le attività realizzate ed i risultati conseguiti tramite l'impiego delle risorse. Laddove possibile si esortano le amministrazioni a far ricorso ad indicatori misurabili (di realizzazione fisica, di risultato o di impatto) ed a dettagliare i soggetti istituzionali eventualmente coinvolti.
- **Stato di attuazione dell'autorizzazione**, dove occorrerà selezionare, da un apposito menu a tendina, la voce più idonea a sintetizzare al meglio lo stato di avanzamento degli interventi, riportando nel relativo campo “note” informazioni di maggiore dettaglio.

Mentre i quadri contabili – la cui produzione, ricordiamo, è a totale carico della Ragioneria Generale dello Stato – sono dedicati agli strumenti finanziari, la rilevazione qualitativa vuole offrire alle amministrazioni l'opportunità di esporre la concreta attività dell'amministrazione ed eventuali criticità. Lo scopo della RQ, sulla quale si intende concentrare maggiormente l'attenzione delle amministrazioni, è poter offrire una risposta alle domande: “*Cosa si realizza con le risorse pubbliche di ciascuna autorizzazione pluriennale?*”; “*A che punto siamo con la realizzazione delle relative spese di investimento?*”; “*Quali sono le principali criticità?*”.

Pertanto, in occasione della compilazione della rilevazione qualitativa si chiede alle amministrazioni di arricchire le informazioni relative ai dati contabili, precompilati dalla Ragioneria Generale dello Stato, con quelle relative ai risultati ottenuti con l'impiego delle risorse

stanziare, ed ogni altra informazione utile a comprendere lo stato di avanzamento e eventuali criticità. A titolo di esempio, qualora l'autorizzazione di spesa pluriennale riguardi trasferimenti in conto capitale agli enti locali, si richiede all'amministrazione responsabile di restituire il più possibile le finalità degli interventi e il lo stato di avanzamento, sebbene realizzati da altri soggetti, nonché informazioni su possibili elementi di criticità quali ritardi o altro.

Inoltre, al fine di valorizzare, nel contesto dell'Allegato alla Nota di aggiornamento al DEF, le attività di programmazione delle amministrazioni, l'ultima parte della RQ è destinata ad evidenziare quegli strumenti di flessibilità che si intendono proporre per la sezione II della Legge di Bilancio 2020-2022.

Per queste ragioni la rilevazione disciplinata da questa circolare, a differenza delle precedenti edizioni, è indirizzata alle unità organizzative di primo livello (CDR), al fine di:

- restituire una maggiore visione d'insieme dell'attività concretamente svolta con le risorse affidate;
- sensibilizzare le amministrazioni ad utilizzare gli strumenti di flessibilità dedicati alle leggi pluriennali per meglio gestire le risorse finanziarie dedicate.

5. Applicativo NILPS: indicazioni operative per le amministrazioni (CDR/UL)

All'accesso all'applicativo NILPS viene prospettata una griglia riassuntiva di tutte le autorizzazioni di spesa pluriennali afferenti al CDR e riportante le seguenti informazioni: numero identificativo dell'autorizzazione (ID), Capitolo e Piano gestionale di spesa, gli estremi dell'autorizzazione, la descrizione per esteso dell'autorizzazione, la tipologia (LPS/CONTR), e la data di ultimo aggiornamento delle informazioni prospettate sul QC.

Una specifica funzionalità consentirà di:

- visualizzare il relativo QC precompilato in ambiente Data Warehouse RGS ed eventualmente estrarlo in formato elaborabile;
- accedere alla RQ per procedere alla sua obbligatoria compilazione. Sarà sempre possibile salvare i dati inseriti per poterli così ritrovare in seguito attraverso il pulsante dedicato. Solo dopo aver salvato la RQ, con l'inserimento di tutti i dati obbligatori, il sistema potrà registrare il corretto assolvimento degli obblighi di comunicazione (indicatore verde).

Come già anticipato nel paragrafo 4 della presente circolare, qualora l'amministrazione, durante l'attività di verifica dei dati prospettati sui QC, riscontrasse delle incongruenze,

provvederà a segnalare tale fattispecie al coesistente UCB. Quest'ultimo fatte le proprie valutazioni, qualora ritenesse necessario recepire le osservazioni dell'amministrazione, potrà scaricare il QC in formato excel evidenziando/correggendo i dati non congruenti e successivamente inviarlo IGB all'indirizzo e-mail rgs.lps@mef.gov.it. Sarà cura dell'Ispettorato Generale del Bilancio apportare le eventuali correzioni al QC.

Un sistema di indicatori segnalerà all'utente lo stato di assolvimento delle attività definite dalla presente circolare limitatamente alla compilazione della rilevazione qualitativa:

- ✓ grigio: questionario non ancora aperto;
- ✓ rosso: questionario non integralmente compilato;
- ✓ verde: questionario correttamente compilato e completato;

La RQ disporrà di una funzionalità di salvataggio provvisorio dei dati inseriti nel questionario e di una funzione di salvataggio definitivo (attività completata) che abilita la funzione *Validazione UCB*. Eventuali modifiche da apportare alla rilevazione, successivamente al salvataggio definitivo ma entro la data di chiusura del sistema, potranno essere richieste dalle amministrazioni ai coesistenti Uffici Centrali del Bilancio. Questi ultimi provvederanno a chiedere tramite comunicazione all'indirizzo rgs.lps@mef.gov.it, la riattivazione delle funzionalità di compilazione della RQ.

Le amministrazioni (CDR/UL) potranno accedere al sistema NILPS a partire dal 1° luglio 2019 e fino al 31 luglio 2019. In prossimità della data ultima di trasmissione, eventuali operazioni non completate o non salvate saranno segnalate alle amministrazioni interessate (CDR/UL) ed al coesistente Ufficio Centrale del Bilancio tramite comunicazione e-mail indirizzata ai rispettivi referenti, al fine di sollecitare la conclusione delle operazioni.

Gli Uffici Legislativi delle amministrazioni coinvolte potranno prendere visione di tutte le autorizzazioni pluriennali di spesa ad esse afferenti. La funzione a questi affidata all'interno del processo sarà di supervisione e supporto ai vari CDR nelle attività di compilazione delle RQ.

6. Applicativo NILPS: indicazioni operative per gli Uffici Centrali del Bilancio

Gli UCB avranno accesso sull'applicativo NILPS ai dati di tutte le autorizzazioni pluriennali di spesa afferenti all'amministrazione controllata. Sulla griglia riassuntiva, prospettata nella home page, in corrispondenza di ciascuna autorizzazione, sarà disponibile un pulsante dedicato

(Validazione UCB) per la definitiva presa visione e validazione del corretto processo di trasmissione delle informazioni richieste. Tale pulsante sarà operativo solo dopo che l'amministrazione (CDR/UL) avrà completato la compilazione della RQ (ovvero in presenza dell'indicatore di colore verde sulla griglia riassuntiva) e dovrà essere attivato al completamento delle attività di verifica. In casi eccezionali, eventuali incongruenze riscontrate dall'UCB nei dati prospettati sulla RQ e sui QC dovranno essere segnalati all'amministrazione ed all'IGB prima della definitiva validazione

Le verifiche degli Uffici Centrali del Bilancio inizieranno il 1° luglio 2019 ed avverranno in concomitanza con l'espletamento delle attività proprie delle amministrazioni. La validazione tramite il pulsante dedicato dovrà avvenire man mano che le amministrazioni, completando la rilevazione qualitativa (RQ), attiveranno l'indicatore di colore verde visibile sulla griglia riassuntiva, in corrispondenza della relativa autorizzazione.

Gli UCB avranno comunque a disposizione un ulteriore lasso di tempo per le attività di validazione che dovranno concludere sull'applicativo NIPLS entro e non oltre la data del 7 agosto 2019.

Si ricorda che le amministrazioni non potranno apportare modifiche ai quadri qui prospettati e che le incongruenze ivi riscontrate andranno segnalate ai coesistenti Uffici Centrali del Bilancio in conformità alle indicazioni operative riportate nel paragrafo 6 della presente circolare. Eventuali richieste di informazioni di carattere amministrativo andranno indirizzate a rgs.lps@mef.gov.it, mentre per quesiti di carattere tecnico/operativo inerenti il funzionamento dell'applicativo NILPS sarà disponibile l'helpdesk DataWarehouse, contattabile all'indirizzo e-mail helpdesk.dwrqs@mef.gov.it. Si segnala, in proposito, l'attivazione di un apposito servizio di help desk attivo dalle ore 08:30 alle ore 18:00, dal lunedì al venerdì ai numeri (06) 4761-2316, 2070, 2825, 2274.

7. Raccolta delle utenze per l'uso dell'applicativo NILPS

L'accesso all'applicativo NILPS sarà consentito tramite un'utenza unica dedicata a ciascun CDR e coesistente UCB. A tal fine tutti gli utenti interessati alle attività dovranno chiedere ex novo l'abilitazione all'uso dell'applicativo compilando in tutte le sue parti il modulo excel allegato alla presente circolare e scaricabile all'indirizzo: <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE->

[/archivio/index.html?tipologia=Circolari](#). Ogni CDR/UL ed ogni UCB dovranno riportare sul modulo i contatti di un referente principale e di un sostituto e provvedere alla sua contestuale trasmissione agli indirizzi e-mail helpdesk.dwrgs@mef.gov.it e rgs.lps@mef.gov.it **entro e non oltre il 01/06/2019**. Le credenziali di accesso, uniche per ciascun CDR/UCB, verranno trasmesse per posta elettronica esclusivamente agli indirizzi e-mail riportati sul modulo.

La puntuale individuazione, profilazione ed abilitazione degli utenti è requisito fondamentale per il corretto utilizzo dell'applicativo GLPS al fine di assicurare il normale svolgimento delle operazioni di acquisizione e validazione dei dati.

8. Calendario delle attività

A riepilogo di quanto già riportato nei paragrafi precedenti si richiama il calendario delle attività previste dalla presente circolare:

- **15/06/2019** - data ultima per l'aggiornamento del piano finanziario dei pagamenti di tutti i capitoli/piani gestionali collegati ad autorizzazioni pluriennali di spesa (CDR) e per la trasmissione del modulo excel *Utenze NILPS*.
- **01/07/2019** - apertura dell'applicativo NILPS ed inizio delle attività di: verifica dei dati contabili riportati sui QC (CDR e UCB); compilazione della RQ (CDR/UL); salvataggio dei dati inseriti nella RQ (CDR/UL); validazione del processo di rilevazione (UCB).
- **31/07/2019** - termine ultimo per le attività affidate alle amministrazioni (CDR/UL).
- **07/08/2019** - termine ultimo delle attività di validazione (UCB).

Si confida nella consueta collaborazione delle Amministrazioni e dei coesistenti Uffici Centrali del Bilancio.

Il Ragioniere Generale dello Stato